

N.459 / 2020



**Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro**

UDIENZA DEL 24.11.2020

Innanzi al dott. Giuseppe Grosso, Giudice del Lavoro, nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, sono comparsi l'Avv. MENSI Lavinia per parte ricorrente e l'Avv. CARUSO STEFANIA KATIA per parte resistente.

L'avv. Lavinia Mensi per il ricorrente la quale, preso atto delle argomentazioni dedotte dal MIUR nella comparsa di costituzione, replica quanto segue. In ordine al supposto difetto di giurisdizione: la controparte sostiene che la materia de qua sia devoluta alla giurisdizione amministrativa perchè l'Ordinanza Ministeriale che regola le graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di supplenza (in deroga fino al 2022 nell'attesa dell'emanazione di un Decreto Ministeriale per effetto del decreto "cura italia") stabilirebbe, a dire di controparte, una giurisdizione esclusiva a favore del Tar affermando l'art. 9 che avverso la graduatoria è ammesso il ricorso al Giudice Amministrativo. Come noto, le materie di giurisdizione esclusiva a favore del Giudice Amministrativo sono soltanto quelle elencate all'art. 133 c.p.a.; la materia de qua è devoluta al reparto di cui all'art. 63 T.U. pubblico impiego, secondo cui *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi."*

Dalla suddetta previsione si evince che in tema di pubblico impiego privatizzato la giurisdizione è attribuita in linea generale al Giudice Ordinario, salvo ipotesi eccezionali in cui non rientra il caso di specie.

Così come evidenziato dalla Suprema Corte, orientamento avallato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la procedura



che porta alla formazione di queste tipologie di graduatorie non si fonda su alcun procedimento di tipo selettivo ma si configura esclusivamente nella redazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.

Ne discende pertanto che, a prescindere dalla tipologia di impugnazione che viene ipotizzata nell'ordinanza ministeriale, l'Autorità giudiziaria competente per legge è quella ordinaria, così come confermato dalle ordinanze dei Tribunali di Massa e di Lucca (che si producono), i quali si sono già espressi in favore dei candidati per accogliere la domanda di rettifica dei punteggi in GPS.

In ordine alla sussistenza dei presupposti cautelari:

L'Amministrazione riporta una parte della Nota Ministeriale del 4/9/20 emanata al fine di dare delle direttive agli uffici preposti alla formazione degli elenchi provinciali, ove si legge che "si deve tener conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza".

Tale affermazione va in aperto contrasto con la previsione di cui all'art. 6 della L. 241/90 secondo cui il responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoria deve rettificare le istanze che risultano incomplete o errate, anche su istanza di parte; ciò in adempimento del principio evocato dalla controparte di reciproca collaborazione.

L'Amministrazione aveva pertanto l'onere di apportare le dovute rettifiche, soprattutto se sollecitata dall'istante, ancor più nel caso di specie, dal momento che la procedura si è digitalizzata a partire da questo anno ed il Ministero, anche per via dell'emergenza epidemiologica, non ha previsto degli adeguati supporti per guidare la redazione delle istanze da parte dei privati, che si sono trovati in molteplici occasioni ad errare in buona fede nella compilazione per di più in un intervallo di tempo breve (meno di quindici giorni).

Peraltro non vi è alcuna incertezza sulla sussistenza dei titoli mancanti, essendo informazioni rientranti già nella disponibilità dell'Amministrazione (titoli di servizio quale docente nella provincia di



Grosseto), con la conseguente ininfluenza dell'autocertificazione.

A tale riguardo, si segnala che l'Amministrazione convenuta ha già provveduto in accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 (soccorso istruttorio) rettificando il punteggio di un candidato che aveva errato nella compilazione della domanda (si allega provvedimento).

In ordine al periculum, sebbene il docente sia stato destinatario di supplenze brevi, con l'attribuzione dei punti relativi ai titoli di servizio, pari a 24, avrebbe certamente il diritto ad ottenere un incarico di supplenza annuale.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

L'Avv. Caruso, rappresenta che l'ufficio provinciale non può che basarsi sulle dichiarazioni dell'interessato, ma non può sostituirsi a un'autodichiarazione. Evidenzia che l'ufficio non ha neppure possibilità di modificare ex post la dichiarazione, perché fa fede solo essa. Insiste sulla circostanza che parte ricorrente neppure ha visionato il pdf formato apposta dopo la compilazione della domanda e nel quale il titolo di servizio non compariva.

Il Giudice, preso atto della lunga verbalizzazione odierna di parte ricorrente, autorizza parte resistente a depositare note scritte di replica entro il 13.1.2021. Invita la resistente a precisare come funzioni il sistema e in particolare la precompilazione della domanda e quale sia lo scopo di essa e le ragioni per le quali l'ufficio inserisca il titolo ma poi rimetta all'interessato la spunta di esso a mo' di conferma. Invita la resistente altresì a precisare quando l'interessato potesse visionare il pdf, soprattutto se la visione fosse possibile in tempo utile per poter procedere a eventuali rettifiche.

L'avv. Mensi chiede di poter procedere a notifica del ricorso e del presente verbale anche agli ulteriori controinteressati dal momento che la Xerri De Caro non è l'unica che precede lo Scalampa nella graduatoria di che trattasi.

Il Giudice autorizza la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc tramite pubblicazione sul sito on line del Ministero da effettuarsi entro il 10.12.2020.

Fissa udienza con trattazione scritta al 20.1.2021, con note ex art. 221 L. 77/2020 da depositarsi unitamente alle note di cui sopra entro il 13.1.2021.

IL GIUDICE

